

Tommaso Mauceri*

Riconoscimento dello sport in Costituzione e ricadute nel diritto sportivo

ABSTRACT

The recognition of sport within the Italian Constitution has had a strange fate: much desired before and much debased after. The essay focuses, beyond the symbolic aspect, on some possible practical implications.

KEYWORDS

Sport - health - social education - shared values

INDICE

1. La possibile incidenza della novella costituzionale su problemi di diritto sportivo. 2. Questioni giuridiche da esaminare sotto una nuova, diversa luce. Sport pericolosi e scelte familiari. 3. (segue). Rapporti tra giustizia sportiva e ordinamento statale. 4. (segue). Sul diritto del professionista sportivo a praticare un'attività di valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico.

1. La possibile incidenza della novella costituzionale su problemi di diritto sportivo

Il riconoscimento dello sport in Costituzione¹ ha sollecitato un vivace dibattito all'interno del quale, sottolineato il rapporto di tale riconoscimento con i preesistenti pertinenti principi costituzionali², sono stati posti all'attenzione vuoi il significato simbolico e politico della scelta normativa³, vuoi il contenuto e la portata della novella⁴, con particolare riferimento all'interrogativo circa la configurabilità di un nuovo diritto individuale di cittadinanza⁵.

Alla luce delle indicazioni provenienti dalle riflessioni accennate, intendo qui rivolgere specificamente l'attenzione su alcune possibili ricadute applicative che dovrebbero consistere, a mio avviso, non tanto nella declaratoria di incostituzionalità di leggi esistenti e neanche nella diretta

* Professore associato di diritto privato presso il Dipartimento di Giurisprudenza di Catania, email: tmauceri@lex.unict.it.

¹ L'art. 1 della legge cost. 26 settembre 2023, n. 1 (in Gazz. Uff. n. 235 del 7 ottobre 2023), ha previsto che "all'articolo 33 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma: 'La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme' (...)".

² Si tratta di uno dei vari aspetti chiaramente illustrati, nel confronto con la storia dei precedenti riconoscimenti del valore costituzionale dello Sport, dal Maestro che qui onoriamo: Liotta 2023: 1 e ss.

³ Per una ricostruzione in ottica valorizzatrice v. ad esempio Melica 2023: 5 e ss. In senso critico v., invece, Ferrara 2023, il quale profila l'effetto paradossale di uno snaturamento delle libertà implicate dal fenomeno sportivo.

⁴ V. Santoro 2023: 9 e ss., la quale, dopo un'attenta disamina della gestazione della norma (durata più di venticinque anni) attraverso il raffronto dei vari disegni di legge e l'immediatamente percepibile degradazione "dal piano precettivo del riconoscimento del 'diritto all'attività sportiva' al piano programmatico del riconoscimento del 'valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva'" si interroga sul contenuto e la portata della novella. Per un'altra indagine che assegna centralità al valore educativo sancito nella nuova norma, 'scommettendo' sulla idoneità dello sport ad incidere positivamente sulla società per il radicamento della cultura della pace, dell'inclusione e del rispetto reciproco, Battelli 2023.

⁵ V. Santoro 2023: 20 e ss., la quale, in conclusione, facendo anche leva sul contesto problematico e storico-politico e, in particolare, sulle rivendicazioni di "uno 'Sport per tutti', 'Sport di tutti' e 'Sport di cittadinanza'" auspica un'interpretazione virtuosa della norma che riconduca il riconoscimento costituzionale "dal piano programmatico del 'valore allo sport' al piano precettivo del 'diritto allo sport'".

fondabilità di puntuali regole, bensì nella determinazione di nuovi orientamenti interpretativi nella soluzione di questioni più o meno dibattute del diritto sportivo, esaminate dall'angolazione del privatista⁶. Rispetto a tali tematiche ci si dovrà qui limitare a qualche indicazione bibliografica e a brevi cenni rivolti principalmente a fare emergere la dialettica degli interessi in gioco e a evidenziare come essa assuma una nuova fisionomia grazie al riconoscimento dello sport nel suo costitutivo ruolo educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico.

In primo luogo, il comma aggiunto all'art. 33 della Costituzione impone di analizzare con lenti diverse tematiche classiche come il problema dei rapporti tra giustizia sportiva e ordinamento statale ovvero il profilo della meritevolezza degli interessi perseguiti con sport estremi e pericolosi, anche da parte di neofiti minorenni.

Un ulteriore, possibile impatto inerisce a ordini di problemi connessi con lo sfruttamento mediatico e economico del fenomeno sportivo e, cioè, a dinamiche che si sono palesate a partire dagli anni '70 del secolo scorso, senza tuttavia dare adito a un significativo contenzioso, al di là dell'attenzione della dottrina⁷. Con la novella costituzionale, tuttavia, siffatte dinamiche dovrebbero essere sottoposte a maggiori controlli. In tal senso, pare di poter mettere a profitto il riconoscimento del valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva "*in tutte le sue forme*". Con riferimento a quest'ultima, non scontata precisazione si è opportunamente richiamata l'attenzione su situazioni di handicap sociale e naturale, sull'esigenza di avversare disparità di trattamento⁸, sull'importanza di preservare, prima e ancor di più delle manifestazioni sportive 'di punta', gli sport 'di base'⁹.

Il senso delle nostre riflessioni risiede, però, nella convinzione che d'ora innanzi occorra sottoporre al vaglio della norma (sia pure alla ricerca di un'interpretazione costituzionalmente orientata) anche le questioni che riguardano gli sport di grande rilevanza mediatica e economica (c.dd. "sport di punta") e gli sportivi professionisti. Il giurista dispone di un nuovo importante metro di valutazione della dialettica etica sportiva/logica del profitto e deve, quindi, impegnarsi in una riconsiderazione circa la meritevolezza e il recepimento di prassi rispetto alle quali sempre più ci si è rassegnati, in tempi recenti, alla inesorabile vittoria della seconda sulla prima.

2. Questioni giuridiche da esaminare sotto una nuova, diversa luce: sport pericolosi e scelte familiari

Non pare che nel riferimento al valore di "promozione del benessere psico-fisico" si possa cogliere un limite di operatività all'attività sportiva che sia realmente proficua per il bene salute inteso in senso stretto né, più precisamente, che si debba ravvisare un giudizio di disvalore nei confronti degli sport

⁶ Nella dottrina recente ricordiamo D'Amico 2016: 443 ss.; Balestra 2018: 245 ss.; Rizzo 2019: 912 ss. Più in generale v. Luciani 2016: 391 ss.

⁷ Tra gli studi nei quali è stata richiamata maggiormente l'attenzione sul rischio che le regole del c.d. merchandising corrompano l'etica della prestazione agonistica v. Prelati 2003: 345 ss. e *passim*. Trattando delle "condizioni anomale della prestazione sportiva" l'A. stigmatizza le negative influenze delle pratiche pubblicitarie sul fenomeno sportivo e revoca in dubbio la validità di alcuni di tali contratti (388-396). In senso opposto, si rileva agevolmente come l'attività sportiva professionistica si sia autonomamente conformata e rappresenti ormai essa stessa un settore di mercato fortemente correlato (se non del tutto coincidente) con quello dello spettacolo e come comunque sia riconosciuto per legge (e istituzionalizzato in varie norme federali) il compito in capo alle federazioni sportive di garantire il regolare svolgimento dei campionati e delle attività agonistiche, attraverso adeguati organi e procedure di controllo: ad esempio, BRUNO: 139 ss.

⁸ V. ad esempio Busacca, *Verso una ulteriore valorizzazione dello sport al femminile*, relazione al Convegno *Sport in Costituzione: quali prospettive per l'Ordinamento sportivo?*, webinar organizzato dalla Scuola Palermitana di Diritto Sportivo.

⁹ Al di là della connotazione in parte pubblicitaria che viene ad assumere la costruzione di queste tematiche, il privatista non può restare indifferente e astenersi dal dare il proprio contributo e v. ancora, esemplarmente, Santoro 2023: 20 ss. e Battelli, 2023 cit.

più pericolosi, come quelli da combattimento, che la salute fisica mettono inevitabilmente a repentaglio¹⁰. Proprio il riferimento al benessere prima di tutto “psichico” rimanda alla nozione di salute come omnicomprensiva e non soltanto come assenza di malattie e/o lesioni medicalmente accertabili¹¹. Si tratta, peraltro, della nozione di salute ormai da tempo accreditata anche presso l’Organizzazione mondiale della sanità, in linea col progresso delle scienze medico-sociali che hanno posto sempre più in evidenza il momento psicologico-relazionale nell’equilibrio (correlativamente anche somatico) della persona umana¹².

Invero, sono chiari il senso e l’origine dell’indicazione testuale sul benessere psico-fisico del nuovo art. 33, co. 7, Cost., che si riconnette alle acquisizioni della medicina sui danni da vita sedentaria e alla correlata importanza della diffusione della cultura dello sport e dell’attività fisica¹³. Piuttosto, il riconoscimento del valore dell’attività sportiva come valore sociale ed educativo, insieme al riferimento al momento psicologico, sembrano qui rafforzare quel punto di vista secondo il quale, già sulla base dell’art. 2 della Costituzione, l’interesse allo svolgimento di sport pericolosi e l’accettazione del relativo rischio hanno un fondamento in grado di reggere al contrapposto vincolo di tutela dell’integrità fisica e di prevenzione di probabili danni permanenti (art. 32, Cost.)¹⁴.

Un connesso ordine di problemi che esige una riconsiderazione riguarda le scelte familiari con riguardo alle inclinazioni e alle aspirazioni che i giovani coltivano e che a volte entrano in conflitto con le valutazioni dei genitori. In linea, del resto, con l’evoluzione del diritto di famiglia e delle persone verso un’accentuazione della rilevanza del consenso dei minori, la nuova formulazione dell’art. 33, Cost., dovrebbe ulteriormente ridimensionare il potere di veto tradizionalmente riconnesso alla responsabilità genitoriale¹⁵. Ciò può ritenersi sicuro quando l’alternativa è tra la pratica sportiva e l’inattività ovvero un’altra attività non sportiva. La questione diventa più problematica quando l’alternativa è tra un’attività sportiva più pericolosa desiderata dal minore e un’attività sportiva meno pericolosa verso la quale i genitori o altri esercenti la relativa responsabilità vorrebbero spingere il minore. In ogni caso occorrerà d’ora in poi tener conto che si discute di un’attività a valenza costituzionale. In tale ottica sarà bene prendere le mosse da un’appropriata ricostruzione dell’accezione di “attività sportiva” recepita nell’art. 33, Cost., e, più precisamente, se debba farsi riferimento al vocabolario in uso nella recente normazione statale o se invece debba guardarsi al significato di attività sportiva all’interno del fenomeno sportivo. Nel primo caso l’accento è posto sullo svolgimento della personalità dell’esercente l’attività; nel secondo sul tono competitivo

¹⁰ Sul significato dell’espressione “sport da combattimento” (da preferire a sport a violenza necessaria), Agrifoglio 2018: 753 ss.

¹¹ Sulla spiegazione in tal senso, che si ritrova anche nella relazione alla legge, *recte* nel dossier 17 luglio 2023 (A.C. 715-B Cost.) intitolato “Modifica all’articolo 33 della Costituzione, in materia di attività sportiva” v. Santoro 2023: 14 ove si dà ampiamente conto delle ragioni esplicitate nel medesimo dossier circa vari profili della formulazione della norma.

¹² Ecco il primo principio della Costituzione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità nella lingua ufficiale: “Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity”. Sulla storia di tale acquisizione ed il relativo profondo significato nella storia delle scienze mediche e psicosociali v. Kickbusch 2003: 383 ss. e già Breslow 1972: 347 ss.

¹³ Si pensi ad esempio alla recente intensa attività di “Sport e salute” spa (“società dello Stato e struttura operativa del Governo”) la cui preminente finalità consiste proprio nel coordinare una serie di attività volte a promuovere la diffusione dello sport di base incrementando la pratica sportiva e valorizzando il ruolo di territorio, scuola, volontariato, federazioni, associazioni e società sportive dilettantistiche, oltre che promuovere (insieme con l’Istituto Superiore di Sanità e con il CONI) studi di settore dalla cui divulgazione si orienti sempre più la collettività verso un corretto stile di vita. A quest’ultimo proposito, basti qui accennare alle acquisizioni, ormai notorie, secondo le quali l’inattività fisica è la quarta causa principale di morbilità e mortalità in tutto il mondo. L’attività fisica regolare è estremamente utile per la gestione primaria, secondaria e terziaria di molte condizioni croniche comuni. Esistono evidenze scientifiche sui benefici dell’attività fisica per malattie cardiovascolari, diabete, obesità, condizioni muscoloscheletriche inclusa l’artrosi del ginocchio (Musumeci).

¹⁴ Agrifoglio 2018 cit.

¹⁵ Sulla rilevanza dell’interesse dei minori alla pratica sportiva (e, correlativamente, dell’interesse collettivo a che i minori pratichino lo sport) v. di recente Rende 2021: 21 ss.; Busacca 2022: 1124 ss.;

dell'attività¹⁶. Non è detto, tuttavia, che l'ambiguità richiamata (certamente rilevante ad altri fini), limitatamente alla risoluzione del quesito se debba prevalere la volontà del minore o dell'esercente la responsabilità sia, in realtà, rilevante. Sia che si voglia puntare l'attenzione sull'esigenza di fare esprimere appieno la personalità del minore sia che si intenda tutelare la genuinità della competizione, pare qui che si debba ormai senz'altro dare prevalenza alla volontà del diretto interessato piuttosto che a quella degli esercenti la responsabilità genitoriale.

3. (segue). Rapporti tra giustizia sportiva e ordinamento statale

La recente norma costituzionale si presta a svolgere un ruolo prezioso per la ricerca di appropriate soluzioni alla questione dei rapporti tra giustizia sportiva e ordinamento statale¹⁷. Rispetto alla ricostruzione operata dalla Corte Costituzionale¹⁸, la norma pare destinata a incidere sia sotto il profilo dell'*an* (se debba darsi luogo o meno all'ingresso) di un sindacato di un giudice statale, sia sotto il profilo del *quomodo* (in che modo il giudice statale debba intervenire sull'operato del giudice sportivo).

Giova ricordare che la Corte costituzionale ammette sempre, in via di principio, la giurisdizione del giudice statale e, tendenzialmente, uno spazio abbastanza ampio per un intervento effettivo, per tutti i casi in cui taluno "ritenga di essere stato leso nelle sue posizioni soggettive"¹⁹. Tuttavia, la

¹⁶ Si veda l'attenta ricognizione di Santoro 2023: 18 la quale, al fine di ricostruire il linguaggio in uso nella recente legislazione non si limita alla recente c.d. riforma dello sport (legge delega 8 agosto 2019, n. 86, correlati d.lgs. 28 febbraio 2021 nn. 36-42 e successive ulteriori modifiche e integrazioni) ma prende altresì in considerazione altre recenti normative (segnatamente le leggi nn. 107/2015, 205/2017 e 234/2021) nelle quali è riposta particolare attenzione all'esigenza di espressione della personalità del minore. Più in generale, sull'esigenza di ricostruire il "significato proprio delle parole" (art. 12, preleggi) utilizzando in primo luogo il vocabolario speciale in uso presso la cultura giuridica al tempo della emanazione della norma v. esemplarmente Belfiore 2008: 421 s. Ma proprio seguendo la prospettiva dell'A. il quesito accennato nel testo rimane problematico dato che "posta la distinzione tra sapere comune e saperi particolari, su cui si strutturano le grandi comunità, il vocabolario dell'ordinamento è necessariamente destinato ad inglobare sia il vocabolario generale della comunità dei destinatari del precetto giuridico sia i vocabolari speciali correlati a quella pluralità di saperi (e di funzioni particolari) che assicurano la gestione-organizzazione della complessità sociale". Il che dovrebbe condurre verso una correzione, o quanto meno integrazione, da parte del dizionario specialistico in uso presso la comunità degli sportivi del dizionario redatto di recente, in modo alquanto artificioso (v. ancora Santoro 2023) dal legislatore statale.

¹⁷ Andando a ritroso, ricordiamo Liotta, *La giustizia sportiva* Santoro 2023: 372 e specialmente 413 ss.; Pittalis 2022: 739 ss.; Mauceri 2019: 36 ss.; Sandulli 2018: 151 ss.; Sanino 2018: 220 ss. e 2016, specialmente 139 ss.; Facci 2018: 207 ss.; Sandulli 2017: 107 ss.; Frattarolo 2017: 33 ss.; D'Onofrio 2016: 267 ss.; Ferrara 2010: 506 ss., Femia 2009: 235 ss.; Verde 675 ss.; Manfredi 2007: 222 ss. e 283 ss.; Morzenti Pellegrini 2007: 195 ss. Nella dottrina meno recente v. Luiso 1975: 266 ss.

¹⁸ Corte cost., 11 febbraio 2011, n. 49, con nota di Blando 2011: 664 e 919 ss., con note di Manfredi e Di Todaro 2011: 1543 ss., con nota di Scoca 2011: 417 ss., con nota di Facci 2011, con nota di Palmieri 2011; con nota di Piazza 2012: 188, Pescatore 2012: 1009 ss.; Lubrano 2011: 63 ss. In senso conforme v. poi Corte cost., 25 giugno 2019, n. 160, cit. *infra*, nella nota che segue.

¹⁹ Corte cost., 25 giugno 2019, n. 160, con nota di Sandulli 2020: 810. Ecco il passo completo con il quale la Corte ribadisce la presa di posizione assunta già nel 2011 osservando che "la sentenza n. 49 del 2011 esclude che delle menzionate disposizioni costituzionali vi sia stata lesione, dal momento che la normativa contestata, nell'interpretazione offerta dal diritto vivente e fatta propria da questa Corte, tiene ferma la possibilità, per chi ritenga di essere stato leso nei suoi diritti o interessi legittimi da atti di irrogazione di sanzioni disciplinari, di agire in giudizio per ottenere il risarcimento del danno e che questa forma di tutela per equivalente, per quanto diversa rispetto a quella di annullamento in via generale assegnata al giudice amministrativo, risulta in ogni caso idonea, nella fattispecie, a corrispondere al vincolo costituzionale di necessaria protezione giurisdizionale dell'interesse legittimo. La scelta legislativa che la esprime è frutto, infatti, del non irragionevole bilanciamento operato dal legislatore fra il menzionato principio costituzionale di pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale e le esigenze di salvaguardia dell'autonomia dell'ordinamento sportivo – che trova ampia tutela negli artt. 2 e 18 Cost. – 'bilanciamento che lo ha indotto [...] ad escludere la possibilità dell'intervento giurisdizionale maggiormente incidente' su tale autonomia, mantenendo invece ferma la tutela per equivalente". La Corte però non chiarisce, nemmeno stavolta, in forza di quali criteri la pretesa di "chi ritenga di essere stato leso nelle sue posizioni soggettive" sia da reputarsi fondata.

Corte ha imposto un limite all'ampia tutela riconosciuta in via di principio, quanto meno sul piano del *quomodo*, sancendo che non sono ammissibili forme di tutela in forma specifica bensì soltanto risarcitorie. Al contempo, occorre sottolineare la refrattarietà della giurisprudenza a sindacare le decisioni dei giudici sportivi²⁰ e, con riferimento alle tecniche impiegate (nei rari casi in cui il sindacato ha avuto ingresso), un impiego del rimedio risarcitorio assai controverso²¹, con esiti a volte del tutto anomali rispetto alle categorie ordinarie²².

Orbene, del nuovo art. 33, co. 7, Cost. va rimarcata l'importanza del "riconoscimento", alla stregua di una realtà preesistente, del valore dell'attività sportiva in tutte le forme²³; riconoscimento che, per di più, si accoppia idealmente alla legge ordinaria con la quale "la Repubblica riconosce e favorisce l'autonomia dell'ordinamento sportivo nazionale, quale articolazione dell'ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale"²⁴. Più precisamente, tale riconoscimento, accentuando la rilevanza che, in sede di giudizio di bilanciamento, deve riconoscersi al principio dell'autonomia sportiva²⁵, pare idoneo a orientare l'interprete, da un lato (sotto il profilo dell'*an*), verso una restrizione dell'ambito di intervento del giudice limitatamente a casi di

²⁰ V. ad esempio Cass., Sez. Un., 23 marzo 2004, n. 5775, con nota di Vidiri 2005: 1625; Tar Lazio 19 marzo 2008, n. 2472, in *Foro it.*, 2008, III, c. 599 ss.; Tar Lazio 3 novembre 2008, n. 9547 e Cons. Stato 25 novembre 2008, n. 5782, in *Foro it.*, 2009, III, c. 195 ss., con nota di Palmieri; Tar Lazio 9 giugno 2011, n. 5177 e Cons. Stato 27 aprile 2011, n. 2485 edite (insieme ad altre) in *Riv. dir. sport.*, 2012: ss., con nota di Romano 2008: 119; Cons. Stato 24 gennaio 2012, n. 302, in *Foro it.*, 2012, III, c. 213 ss.; Cons. Stato 31 maggio 2013, n. 3002, in *Resp. civ.*, con nota di Saltieri 2013: 1579; Cass., Sez. Un., 13 dicembre 2018, n. 32358, in *Foro it.*, 2019, I, c. 134 ss.

²¹ Tra le tante sentenze espressione dell'orientamento che sembra qui di dover mettere in discussione v. Tar Lazio 9 marzo 2016, n. 3055, in *Foro it.*, 2016, III, c. 289 ss., con nota di Pardolesi e Cons. Stato 22 giugno 2017, n. 3065, cit. (che si occupano entrambe di una sanzione comminata a un'atleta affiliata alla federazione pallavolo); Tar Lazio 10 novembre 2016, n. 11146, con nota di Turchini 2016: 417 ss., Tar Lazio 23 gennaio 2017, n. 1163, illustrata da Sandulli 2017: 19, e Cons. Stato 22 agosto 2018, n. 5019, in *giustizia-amministrativa.it* (che si occupano tutt'e tre di una sanzione comminata a un atleta affiliato alla federazione di ginnastica e dei conseguenti danni allo stesso e al suo gruppo sportivo).

²² V., in particolare, Cons. di Stato, 22 giugno 2017, n. 3065, cit. (c.d. "caso Cigolari"), che ha riformato la sentenza del Tar Lazio, 9 marzo 2016, n. 3055, cit., che aveva condannato la Federazione responsabile dell'ingiusta decisione al pagamento, in favore di un'atleta ingiustamente squalificata al pagamento "di complessivi euro 208.500,00 a titolo di risarcimento del danno (pari ad euro 61.500,00 per la risoluzione di contratti, euro 55.000,00 perdita di chance per la interruzione di trattative, euro 42.007,00 perdita di chance per premi che non riceverà e euro 50.000,00 per danno all'immagine liquidato equitativamente)". Il Consiglio di Stato ha invece ritenuto che "[le] caratteristiche generali [dell'ordinamento sportivo] si riflettono sul perimetro della tutela risarcitoria, che rileva solo come tutela dell'eventuale lesione interna ad un ordinario e corretto sviluppo dell'attività sportiva". Diversamente, arrivando a voler includere nell'oggetto di questa tutela per equivalente monetario voci per loro natura diverse da quelle proprie di quell'ambito ed estranee alle dette finalità eminentemente pubblicistiche dell'ordinamento sportivo, si finirebbe per contraddire il rammentato vincolo di strumentalità funzionale che è proprio della giurisdizione condizionata nonché quello di stretta proporzionalità degli strumenti integrati di tutela. E si finirebbe per trasformare l'espressione dello sport in un'ordinaria fenomenologia individuale di mercato dove il sostegno pubblico perderebbe ragione o diverrebbe locupletativo". In deroga ai criteri ordinariamente seguiti nell'accertamento del danno all'immagine (in particolare all'idea che si tratti di danno intrinseco, sussistente *in re ipsa* nel fatto stesso della lesione), Cons. Stato 22 agosto 2018, n. 5019, cit.

²³ Pare qui da condividere la netta presa di posizione di Santoro 2023 cit., che, se da una parte apprezza la scelta di "riconoscere" lo Sport come fenomeno preesistente, dall'altra critica e prende le distanze dalla nota illustrativa del dossier secondo la quale sarebbe riconosciuta una realtà preesistente "pregiuridica". Al contrario, e a prescindere dalla valenza economica che, come rimarca l'A. non è l'unica misura della giuridicità, "occorre, invece, osservare il fenomeno sportivo dalla prospettiva dell'ordinamento sportivo nel quale non è il fine di mercato che spiega la rilevanza giuridica dell'attività sportiva, bensì il fine proprio dello stesso ordinamento sportivo, che consiste nel raggiungimento del miglior risultato in ogni singola disciplina sportiva, il quale è di per sé avulso dal contesto economico" (p. 16). Non sono dunque scindibili il profilo dell'originaria autonomia e quello della giuridicità.

²⁴ Si tratta dell'esordio dell'art. 1 del d.l. 19 agosto 2003, n. 220 ("disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva") convertito dalla legge 17 ottobre 2003, n. 280, normativa che prosegue con l'affermazione della disciplina dei rapporti tra ordinamento sportivo e statale "in base al principio di autonomia" e riservando espressamente al primo alcune materie.

²⁵ Già prima della novella la Corte faceva leva sulla rilevanza costituzionale di tale valore grazie al collegamento, sia pure indiretto, con i valori espressi negli artt. 2 e 18 Cost. (con gli argomenti richiamati *supra*, in nota 14). Al riguardo v. le perspicue notazioni di Liotta 2023: 4

eccezionale abnormità, e, dall'altro (sotto il profilo del *quomodo*), verso una rimeditazione circa la messa in disparte di forme di tutela correttive o caducatorie.

Sotto il profilo dell'*an* dell'intervento del giudice statale è ora finalmente possibile contrapporre, o quanto meno affiancare, al principio di imprescindibilità della tutela statale sancito dall'art. 24 della Costituzione un concorrente principio di autodichia implicitamente riconosciuto nell'art. 33²⁶. Si ricordi che l'autodichia (connessa alla c.d. "giustizia del campo") è una delle prioritarie connotazioni del fenomeno sportivo. Quindi, nel novero di "tutte le forme" di cui all'art. 33, Cost., occorre, in primo luogo tenere conto della forma organizzata autonomamente mediante un sistema di regole e di giustizia autoreferenziale. Il che non significa che si debba restringere la (potenzialmente illimitata) giurisdizione bensì che, alla stregua del giudizio di bilanciamento degli interessi in gioco²⁷, le clausole di rinuncia alla tutela statale sono valide e che il sindacato da parte di un giudice dell'ordinamento della Repubblica deve trovare spazio soltanto in casi limite, di fronte a condotte abnormi (connotate da dolo specifico o comunque abusive), così come del resto si ritiene, in nome anche del principio generale espresso dall'art. 833, c.c.²⁸, in caso di scontri tra atleti, quanto meno negli sport praticati con elevato tono agonistico²⁹.

D'altra parte, passando al profilo del *quomodo*, proprio in considerazione del fatto che deve trattarsi di condotte abnormi che hanno provocato una disfunzione del sistema di autonomia da cui è stata condizionata (quando non compromessa) un'attività cui la Costituzione riconosce ormai specificamente un valore, l'art. 24, coordinato con l'art. 33, co. 7, impone di non limitare la tutela a forme risarcitorie di incerta consistenza e di valorizzare piuttosto la costitutiva valenza delle decisioni del Tar (e del Consiglio di Stato) a rimuovere/correggere la decisione degna del relativo sindacato³⁰.

Del resto, se invece si ritenesse di insistere sul rimedio risarcitorio, si dovrebbe poi anche tenere conto degli orientamenti giurisprudenziali (sia pure in realtà discutibili) secondo i quali, se a esser leso è un diritto costituzionalmente garantito, sarebbe sempre risarcibile il danno non patrimoniale³¹.

²⁶ Osserva di recente Melica 2023: VII s., dopo aver richiamato le prime elaborazioni sull'ordinamento sportivo come ordinamento giuridico autonomo (in particolare il Cesarini Sforza e il Giannini), come "in definitiva, 'riconoscere' l'attività sportiva significa riferirsi a questo ampio sistema di norme [comprese le pertinenti normative statali], con l'avvertenza che le istituzioni sportive devono adottare le proprie decisioni calibrando i diritti delle associazioni con quelli delle Federazioni sportive e i diritti di entrambe con quelli degli atleti, soprattutto se minori, nel rispetto dei diritti degli utenti – gli spettatori – i quali, per la rilevanza sociale del fenomeno sportivo, devono poter assistere gratuitamente ad alcuni specifici eventi di interesse generale".

²⁷ Si ricordi che già prima della novella dell'art. 33 della Costituzione, la Corte Costituzionale, nelle richiamate sentenze n. 49/2011 e n. 160/2019 citt. ha ritenuto di dover fare salvo il principio di autonomia sancito dalla l. n. 280/2003 in esito a un giudizio di bilanciamento tra l'interesse a una tutela giurisdizionale effettiva sancito dagli artt. 24, 103 e 113 della Costituzione e l'interesse all'autonomia dell'ordinamento sportivo indirettamente tutelato dagli artt. 2 e 18 della Costituzione (v., in proposito, tra gli studi più recenti Sandulli 2020, cit.). Circa il giudizio di bilanciamento v., in generale, Morrone 2008: 185 ss.

²⁸ Per l'argomentazione della tesi richiamata nel testo v. Mauceri 2019: 49 ss., con i necessari riferimenti bibliografici tra i quali preme qui richiamare l'avvertita, precedente disamina di Pescatore 2012 cit.

²⁹ Dell'amplissima letteratura in argomento ricordiamo: Alpa 1984: 472 ss. Busnelli - Ponzanelli 1984: 283 ss.; Scialoja 1999: 410 ss.; Bona-Castelnuovo- Monateri 2002: 215 ss.; Tassone 2002: 1179 ss.; Santoro L. 2008: 23 ss. e *passim*; Santoro P. 2008: 321 ss.; Lepore 2009; Franzoni: 145 ss.; Frau 2011: 1141 ss.; Alcini 2018: 348 ss.; Mauceri 2021: 74 ss.; Agrifoglio 2021: 88 ss.; Lucisano 2021: 107 ss.; Torroni 2021: 123 ss.; Valenza 2021: 209 ss.; Travan 2022: 1571 ss.; Pittalis 2019: 403 ss.; Liotta (Santoro 2023): 330 ss.

³⁰ In tal senso, già prima del riconoscimento dello sport in Costituzione, Mauceri 2019: 49 ss. Con rilievi consimili v., da ultimo, Maione 2022: 377 ss.

³¹ A proposito della 'resilienza' dell'orientamento giurisprudenziale secondo il quale, a determinare la fondabilità in via interpretativa di un caso di risarcibilità del danno non patrimoniale non previsto dalla legge, sarebbe la rilevanza costituzionale dell'interesse leso v. di recente Cass. civ., sez. III, 9 ottobre 2023, n. 28244, in *Ced Cass.* ove, a seguito di un disservizio provocato da un ritardo di un treno regionale, si conferma la condanna di un Giudice di Pace della "società ferroviaria al pagamento della somma di cinque euro e venticinque centesimi a titolo di indennizzo da ritardo, e della somma di euro quattrocento a titolo di risarcimento del danno esistenziale". Ecco l'argomentazione della Corte di Cassazione: "La tutela riparatoria del danno non patrimoniale, estesa a situazioni giuridiche soggettive di rango costituzionale lese senza condotte integranti reato, può nel caso essere avallata proprio perché ciò che sostanzialmente era stato allegato, risponde alla tutela della libertà di autodeterminazione e di movimento che trova riconoscimento nella

4. (segue). Sul diritto del professionista sportivo a praticare un'attività di valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico

Un importante ruolo di civiltà giuridica e insieme sportiva sarà realmente svolto dalla nuova formulazione dell'art. 33 della Costituzione se, in nome del principio in essa racchiuso, verranno sottoposte a controllo prassi di particolare rilevanza economica, ad esempio nell'ambito del calcio delle massime serie dei campionati, in cui frequentemente le esigenze agonistiche vengono assoggettate a logiche mercantili. Tra i casi più paradigmatici (ma anche trascurati) v'è l'usanza dei club sportivi di precludere ai propri atleti di svolgere un'appropriata preparazione atletica precampionato pur di esibirli in stucchevoli competizioni (c.dd. tournée) estive imposte da cinici sponsor interessati a vendere più maglie possibili³². Ancora, non abbastanza discusso è il tema della moltiplicazione delle date e degli orari di gara che molto spesso comporta la sottoposizione degli atleti a ritmi frenetici o a contesti climatici proibitivi (troppo caldi d'estate o troppo freddi d'inverno), cui segue a volte il ricorso a terapie farmacologiche assai rischiose³³. V'è poi la questione, assai dibattuta e mai sopita, del mancato utilizzo in campo del giocatore non già per finalità tattico-agonistiche bensì in forza di strategie aziendalistico-imprenditoriali; questione che spesso viene etichettata (con formula che non sempre risulta felice) di mobbing degli atleti³⁴. In una nuova prospettiva può vedersi anche la dialettica, spesso fonte di contenziosi, tra sportivo professionista e agente sportivo³⁵, sulla quale è di recente intervenuto il legislatore ordinario non senza lasciare pressanti interrogativi all'interprete³⁶. Così anche, nella redazione dei contratti di sponsorizzazione,

superiore normativa della Carta costituzionale". Sulle ragioni per le quali, in realtà, il riferimento alla rilevanza costituzionale dell'interesse leso (che peraltro nel corso del tempo ha svolto funzioni diverse, di apertura, prima, e di rigore, poi, nei confronti delle istanze risarcitorie, salvo a quanto pare il caso da ultimo richiamato) costituisce un artificio retorico v. Mauceri 2013: 2 ss. e *passim*. Con un reciso rifiuto dell'illusione della "magia" della Costituzione, come "argomento retorico-persuasivo" v. già Monateri 1986: c. 2977 ss.

³²Nel corso di un'intervista del 2015 (Simone Folletti, "dalla Spal alla Juve il preparatore delle stelle", in *www.periscopio*) uno dei preparatori atletici più quotati nel campionato di calcio di serie A italiano, ha dichiarato candidamente: "non di rado la preparazione atletica viene messa alla prova da fattori esterni che fanno sì che non ci sia continuità di lavoro. Se uno potesse scegliere credo che la montagna sarebbe il luogo più adatto: le temperature di lavoro più miti riescono a far rendere meglio gli atleti visto che sono previsti doppi allenamenti ogni giorno. Purtroppo però gli sponsor e le tournée all'estero, sempre finalizzate ad acquisire introiti, non sempre agevolano il nostro lavoro durante la preparazione estiva".

³³Tra i casi più eclatanti ricordiamo il malore che accusò Ronaldo, proprio per eccesso di farmaci, il giorno della finale Francia-Brasile del mondiale del 1998 e il suo forzato impiego in campo a poche decine di minuti dalle dimissioni dall'ospedale. Ecco la sintesi della vicenda in un recente articolo di P. Catucci, *Ronaldo il fenomeno compie 46 anni su corriere.it*: "Uno dei più grandi misteri sulla vita di Ronaldo è datato 12 luglio 1998, giorno della finale del mondiale di Francia tra i padroni di casa e il Brasile. Nel pomeriggio della partita, mentre guardava in tv il gran premio di Silverstone di Formula 1, Ronaldo ha le convulsioni e perde conoscenza per quattro minuti. Edmundo e Cesar Sampaio lo salvano dal soffocamento e viene portato in ospedale. Nella prima distinta della partita risulta in panchina, poi parte regolarmente da titolare, ma è solo il fantasma del campione che aveva trascinato i verdeoro fin lì. Non si è mai saputo perché abbia giocato quella sera, anche se lui si è assunto tutte le responsabilità e l'inchiesta parlamentare partita subito dopo in Brasile (si temeva che dietro quella scelta ci fosse la volontà dello sponsor di non rinunciare alla sua presenza in finale) non ha portato ad alcunché".

³⁴Con una ricostruzione dei termini del problema che rende marginale la figura del c.d. mobbing v. Mauceri 2016: 857 ss. In precedenza v. Mazzamuto 2008: 571 e, per un quadro aggiornato, Tulissi 2021: 91 ss.; Liotta - Santoro 2018: 255 ss.

³⁵A proposito di una vicenda riguardante il rapporto tra un calciatore e un avvocato al contempo agente sportivo la Corte di Cassazione ha invocato "ragioni di ordine pubblico sportivo, secondo una lettura costituzionalmente orientata dagli artt. 2 della Costituzione in relazione ai diritti inviolabili del calciatore professionista" concludendo per la nullità di un accordo in deroga ai regolamenti federali: Cass., 20 settembre 2012, n. 15934, con nota di Gaspari 2013.

³⁶Proprio con riferimento alla prospettività di un diritto di revoca del c.d. mandato sportivo, che era uno dei profili cruciali della controversia richiamata nella nota che precede, la nuova legge sull'agente sportivo risulta di incerta

non si dovrebbe prescindere dal valore costituzionale dell'attività sportiva nella sua essenza costitutiva spesso in realtà degradata a mera occasione di ribalta mediatica dello sponsor³⁷.

Nel senso della irrilevanza giuridica delle questioni accennate sarebbero a prima vista invocabili due distinti (ma correlati) ordini di ragioni che riguardano, per un verso, il profilo soggettivo degli operatori coinvolti e potenzialmente pregiudicati e, per l'altro, la connotazione obiettiva che il fenomeno ha assunto.

Sotto il primo profilo, gli sportivi professionisti vengono a volte rappresentati come soggetti privilegiati che percepiscono introiti spropositati e che, quindi, in un'ottica di correlazione tra rischi e profitti, non vantano interessi degni di tutela.

Sotto il secondo profilo, occorre rilevare che le imprese sportive sono ormai imprese di spettacolo di grandi dimensioni³⁸ per quanto riguarda sia la struttura e l'organizzazione societaria sia l'interesse sociale, ormai emancipatosi dall'attività sportiva in quanto tale³⁹.

Orbene, è proprio a partire da tale assunto che la nuova norma della Costituzione è chiamata a favorire un processo di revisione degli assetti dati, dovendo d'ora innanzi tutte le imprese sportive (comprese le spa quotate) tenere conto che l'attività sportiva da loro organizzate (sia pure a scopo di lucro) deve rispondere a un interesse sociale, educativo e di promozione del benessere psico-fisico; deve tenere fede alle proprie radici che devono ancora rimanere ben salde nello spirito agonistico e nell'ordinamento sportivo che è posto a tutela dello stesso. Al di là del monito ai manager delle imprese, verso la cui efficacia è lecito coltivare dubbi, non pare un'ipotesi di scuola che uno sportivo, benché professionista, possa invocare tutela giuridica per la ragione che il proprio club, anziché consentirgli di fare un'adeguata preparazione precampionato, lo abbia portato all'estero per partecipare a un campionato estivo e, in realtà, per promuovere la vendita delle nuove maglie⁴⁰. Un giudice (vuoi sportivo vuoi statale) che si vedesse oggi sottoposto una questione del genere non potrebbe prescindere dall'art. 33 della Costituzione.

Del resto, l'idea che i professionisti sportivi sono soggetti privilegiati che devono sottostare alla logica *eius commoda et eius incommoda* è in larga parte frutto di pregiudizi ideologici che

interpretazione. V., tra i primi commenti, Fimmanò 2023: 131 ss.; Mauceri 2024. In precedenza, Santoro (in *Eur. dir. priv.*) 2018: 925 ss.

³⁷ Nell'amplessissima letteratura in tema di sponsorizzazione sportiva, con particolare riferimento alla dialettica tra logica del profitto e etica sportiva, v. in vario senso Inzitari 1985: 248 ss.; Frattarolo 1986: 327 ss.; De Giorgi 1988: 31 ss.; Gatti 1990: 512 ss.; Prelati 2003: 1002 ss.; Bianca 2009: 543 ss.; Facci 2011: 46 ss.; Nazzaro 2012: specialmente 98 e 116 ss.; Mauceri 2014: 1 ss. e *passim*; Calisai 2015: 613 ss.; Torrisi 2020: 62 ss.; Pittalis 2019: 275 ss.; Santoro 2010: 263 ss.

³⁸ Libertini 2006: 567 ss.; prima della sentenza c.d. Bosman e delle connesse varie riforme ricordiamo dubitativamente Spada 1993: 92 ss.

³⁹ Sulla svolta rappresentata dalla c.d. "sentenza Bosman" e la conseguente riforma della legge sui rapporti tra società e professionisti sportivi (legge 23 marzo 1981, n. 91 novellata dalla legge 18 novembre 1996, n. 586), v. Mauceri 2016: 857 ss. Per un quadro aggiornato e un bilancio a vent'anni dalla sentenza v. i contributi raccolti in *Riv. dir. sport.*, 2017, 2.

⁴⁰ Di grande interesse la vicenda Pogba-Juventus. Il 12 luglio 2022 il giocatore, dopo aver superato le visite mediche annuncia il suo nuovo contratto con la Juventus dopo la cessazione del conflittuale rapporto con il Manchester United, club nel quale, nell'ultimo periodo, aveva giocato assai raramente. Durante la conferenza stampa mostra la nuova maglia numero 10 e promette grandi successi. Il 20 luglio è già in viaggio con la Juventus alla volta degli Stati Uniti dove il club dovrà disputare tre partite in nove giorni rispettivamente con Deportivo Guadalajara, Barcellona e Real Madrid nei giorni 22, 26 e 30 luglio. Il 24 luglio il giocatore, che ha accusato un fastidio al ginocchio destro, viene sottoposto a nuovi esami che evidenziano una lesione del menisco laterale del ginocchio destro. Lo staff medico della Juventus è orientato all'operazione, ma il francese decide di prendere tempo e di proseguire con una terapia conservativa. Segue un'odissea con il giocatore che torna in campo a settembre ma ha una grave ricaduta. Si sottopone quindi all'intervento chirurgico e, al rientro, dopo mesi di riabilitazione, subisce un nuovo infortunio. Ricorre nuovamente alle cure mediche e, infine, viene sanzionato con una squalifica a lungo termine per abuso di farmaci assunti all'insaputa del club. A prescindere se vi sarà un contenzioso tra le parti questa storia dimostra come il mancato rispetto delle regole minime di una sana preparazione atletica prima dell'impiego in campo (e v. *supra*, nota 31 le dichiarazioni di Folletti) sia nociva non soltanto allo sport, com'è evidente, nel suo valore educativo, sociale e di benessere psicofisico, ma anche alla logica del profitto e della migliore allocazione delle risorse economiche.

sconfessano l'evoluzione del diritto sportivo oltre che dati di comune esperienza come soprattutto le percentuali di successo e, soprattutto, gli ingaggi medi dei professionisti al di là dei fenomeni di nicchia⁴¹. Peraltro, non va trascurato che al di là dell'interesse individuale dello sportivo professionista è oggi ancor più imprescindibile la considerazione dell'interesse collettivo al valore educativo e sociale dei relativi modelli di comportamento.

L'altro tema di enorme rilevanza sul quale la norma costituzionale pare destinata ad incidere riguarda il c.d. "mobbing" dei calciatori che non si prestano alle scelte societarie. Anche in tal caso non si tratta di fondare regole nuove bensì di orientare gli approcci risolutivi delle già discusse questioni interpretative. Il caso del mobbing in senso proprio è, in realtà il meno frequente e anche il meno interessante, configurandosi in esso un sicuro inadempimento degli obblighi discendenti sia dalla legge (già dall'art. 2086, c.c.) sia dagli accordi di categoria e dai codici di autodisciplina⁴². La questione interpretativa che, già in sé di grande interesse, si presta ora ad essere letta sotto una nuova luce riguarda invece il fatto in sé considerato dell'impiego di un calciatore affermato per meno del dieci per cento delle gare stagionali. Per questa fattispecie il Regolamento FIFA sullo status e sul trasferimento dei calciatori appresta in capo al calciatore un diritto di recesso per giusta causa sportiva al quale può essere però riconnesso anche l'obbligo di corrispondere un indennizzo al club (art. 14). Orbene, oltre all'apprezzamento di tutte le circostanze, come richiesto dalla disposizione testé richiamata, non si può più prescindere dalla considerazione della prestazione del calciatore poco impiegato come inerente a un'attività sportiva di rilevanza costituzionale e portatrice di valori sociali, educativi, di promozione del benessere psicofisico. Peraltro, alla luce di ciò, non dovrebbero esservi più dubbio sul fatto che l'impiego oltre la soglia minima del dieci per cento che precluda la nascita del diritto di recesso deve consistere in un utilizzo effettivo e rispettoso della dignità del giocatore a nulla rilevando reiterati ingressi nel finale di partita o simili espedienti. Soprattutto, la norma costituzionale illumina il caso in cui il mancato impiego per almeno il dieci per cento delle gare risponda a strategie di tipo eminentemente aziendalistico-imprenditoriali. In casi del genere, si deve d'ora innanzi negare recisamente un diritto di indennizzo in favore del club sportivo.

Al cospetto della rilevanza sempre maggiore dell'industria dello spettacolo connessa al fenomeno sportivo⁴³ alcune delle considerazioni che precedono possono suonare anacronistiche o addirittura utopistiche, ma esperienze come il *wrestling* insegnano che lo spettacolo fine a se stesso, senza la genuinità di una competizione veramente agonistica, alla lunga non paga.

Del resto, una delle vicende più proficue nella storia della civilistica moderna è consistita proprio nel valorizzare in ambito economico le norme della Costituzione che tutelano la persona vuoi nell'espressione individuale o nelle formazioni sociali (art. 2, Cost.) vuoi al cospetto della logica proprietaria-imprenditoriale (artt. 41, co. 2 e 42, co. 2 e 3, Cost.)⁴⁴.

⁴¹ Si veda, ad esempio, lo studio sul calcio relativo agli anni 2006-2020 pubblicato su www.truenumbers.it (fonte FIGC): *Stipendi dei calciatori: solo il 10% oltre i 700mila euro*, ove si sottolinea che, nel calcio, i professionisti sono 3.963 di cui 2.216 guadagnano meno di 50 mila euro l'anno e, tra questi ultimi, ben 665 (poco meno del 20% del totale) guadagnano meno di 10 mila euro l'anno. Sulle condizioni di lavoro in larga misura ben più opprimenti che in altri ambiti ricordiamo le notazioni di Martone 2002: 221 ss. Più in generale, sulle contraddizioni e il difficile equilibrio tra valori umani e sportivi da una parte e aziendalistico-industriali, dall'altra, Piantoni 2005 e *passim* (e v. già Piantoni 1999).

⁴² V. ancora Mauceri 2016: 857 ss.

⁴³ Basti pensare alle cifre indicate nella recente ricerca *Deloitte Football Money League 2023* (www.deloitte.com), ove tra l'altro si rileva che i 20 club con i maggiori ricavi nel calcio mondiale hanno registrato un fatturato complessivo di 10,5 miliardi di euro nella stagione 2022/23. Da ultimo v. anche Bastianon, per un primo commento alle tre recenti sentenze della Corte di Giustizia in materia di attività sportiva che, com'è noto, hanno sindacato la correttezza del sistema UEFA e FIFA imperniato sulla preventiva autorizzazione delle manifestazioni sportive valutandole alla stregua di potenziali imprese in posizione dominante e incrinando, di fatto, il principio di autonomia dell'ordinamento sportivo.

⁴⁴ Com'è noto, a partire dagli anni '70 del secolo scorso nella cultura giuridica si è registrato un vigoroso tentativo di valorizzare la matrice ideologica dei limiti e delle forme di indirizzo (sanciti in Costituzione dall'art. 41) dell'autonomia privata insieme al valore della eguaglianza e della solidarietà sanciti negli artt. 2 e 3, ridisegnando in tal modo, nella disciplina contrattuale, i rapporti tra poteri statuali e privati in nome, per l'appunto, dei valori della solidarietà e della tutela della persona. Tra le opere maggiori ricordiamo Rodotà 1969; Liserre 1971; Perlingieri 1972. Con particolare

Soprattutto, il Maestro qui onorato, il quale già nel 1986 ha istituito la prima cattedra di Diritto sportivo in Italia (proprio nella convinzione che l'ordinamento sportivo sia contraddistinto da una propria, inconfondibile valenza assiologica), ed ha fondato scientificamente la solida categoria dogmatica della "lealtà sportiva" (che oggi ritroviamo in tutti i testi di diritto sportivo e nei codici di giustizia endofederale), seguita costantemente a insegnarci a credere nel valore irrinunciabile dello Sport e in un diritto che lo protegga garantendo al contempo l'evoluzione della società.

BIBLIOGRAFIA

Agrifoglio G., *Dagli sport a violenza necessaria agli sport ad aggressione regolata* in *Rivista di diritto sportivo*, 2021

Agrifoglio G., *Pugilato e sport da combattimento. Divieto di disporre del proprio corpo o libertà di scegliere il proprio modo di vivere?*, in *Europa diritto privato*, 2018

Alcini J., *La responsabilità civile e sportiva nella genesi del diritto soggettivo rafforzato*, in *Rassegna di diritto ed economia dello sport*, 2018, 13, 2

Alpa G., *La responsabilità civile in generale e nell'attività sportiva*, in *Rivista di diritto sportivo*, 1984

Alpa G., *Stefano Rodotà, innovatore del metodo giuridico*, in *Pol. dir.*, 2017

Balestra L., *Diritto di famiglia, prerogative della persona e Carta costituzionale: settant'anni di confronto*, in *Giustizia civile*, 2018

Bastianon S., *La corte di giustizia e la superlega*, available at: rivistadirit-tosportivo.coni.it

Battelli E., *Il riconoscimento costituzionale dello sport come valore educativo, sociale e di promozione del benessere: una lettura assiologicamente orientata del fenomeno sportivo*, in *Rivista di diritto sportivo*, 2023, 2.

Bianca M., *L'autonomia dell'ordinamento sportivo e il ruolo dello sponsor*, in AA. VV., 2009, *Fenomeno sportivo e ordinamento giuridico – atti del III Convegno nazionale 27,28,29 marzo 2008*, III

Blando F., *Sanzioni sportive, sindacato giurisdizionale, responsabilità risarcitoria* in *Danno e responsabilità*, 2011, I

Bona M. - Castelnuovo A. - Monateri P.G., *La responsabilità civile nello sport*, in *Le nuove frontiere della responsabilità civile*, Milano, 2002

Breslow L., *A Quantitative Approach to the World Health Organization Definition of Health: Physical, Mental and Social Well-being* Get access Arrow, in *International Journal of Epidemiology*, 1972

Bruno G., 2012, *Autonomia sportiva e fenomeni negoziali*, Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane

Busacca A., *Diritti del minore e "diritto allo sport"*, in *Actualidad Jurídica Iberoamericana*, 2022

Busnelli F.D. - Ponzanelli G., *Rischio sportivo e responsabilità civile*, in *Resp. civ. prev.*, 1984

Calisai F., *«Dentro e fuori del campo»: profili relativi all'inadempimento e al principio di buona fede nelle sponsorizzazioni sportive*, in *Riv. dir. impr.*, 2015

D'Amico G., *Problemi (e limiti) dell'applicazione diretta dei principi costituzionali nei rapporti di diritto privato (in particolare nei rapporti contrattuali)*, in *Giustizia civile*, 2016

D'Onofrio P., *Corte Costituzionale e ordinamento sportivo: reale autonomia*, in *Diritto dello sport*, 2016

De Giorgi M.V., 1988, *Sponsorizzazione e mecenatismo. 1. Le sponsorizzazioni*, Padova: Cedam

Di Todaro A.A., *La tutela effettiva degli interessi tra giurisdizione sportiva e statale: la strana "fuga" della Corte dal piano sostanziale a quello per equivalente* in *Giustizia civile*, 2011, I

riferimento al lascito del Rodotà v. Alpa 2017: 497 ss. e Roppo 2017: 499 ss. Per l'impatto, sia pure ritardato, della Costituzione sul diritto di famiglia v. Balestra 2018, cit.

- Facci G., *Il risarcimento del danno come punto di equilibrio tra il controverso principio dell'autonomia dell'ordinamento sportivo e l'art. 24 Cost.* in *Responsabilità civile*, 2011, I
- Facci G., *La responsabilità civile delle Federazioni sportive e la vexata quaestio dei rapporti tra ordinamento statale ed ordinamento sportivo*, nota a *Cons. Stato* 22 giugno 2017, n. 3065, in *Corr. giur.*, 2018
- Facci G., *La sponsorizzazione sportiva e la violazione della buona fede: questioni vecchie e nuove*, in *Responsabilità civ. prev.*, 2011
- Femia P., *Due in uno. La prestazione sportiva tra pluralità e unitarietà delle qualificazioni*, in AA. VV., 2009, *Fenomeno sportivo e ordinamento giuridico – atti del III Convegno nazionale 27,28,29 marzo 2008*, III
- Ferrara L., *Lo sport in Costituzione*, in *Rivista di diritto sportivo*, 2023, 2
- Ferrara L., voce *Giustizia sportiva*, in *Enc. dir., Annali*, 2010, III, Milano
- Filosto R., *Contratto di sponsorizzazione e provvedimenti federali*, in *Contr. impresa*, 2006
- Fimmanò R., *L'agente sportivo: un irrocervo tra professione, mediazione ed impresa alla prova del nuovo regolamento FIFA*, in *Rivista di diritto sportivo*, 2023
- Franzoni M., *Lo sport nella responsabilità civile*, in AA. VV., 2009, *Fenomeno sportivo e ordinamento giuridico – atti del III Convegno nazionale 27,28,29 marzo 2008*, III
- Frattarolo V., *Quando lo sponsor pretende la promozione della squadra abbinata. Il caso «Buen Café»*, nota a *Pret. Brindisi*, 30 luglio 1985, in *Rivista di diritto sportivo*, 1986
- Frattarolo V., *Riflessioni sul tema della responsabilità delle federazioni sportive per i provvedimenti illegittimi degli organi di giustizia federali*, in *Rivista di diritto e economia sportiva*, 2017, 1
- Frau R., *Nel calcio il collegamento all'azione di gioco esclude la responsabilità civile*, nota a *Trib. Piacenza*, 1° giugno 2010, n. 404, in *Resp. civ. prev.*, 2011
- Gaspari D., *Avvocato e agente di calciatori: una strana coppia* in *Giur. it.*, 2013
- Gatti S., voce *Sponsorizzazione*, in *Enc. dir.*, vol. XVIII, Milano, 1990 in *Diritto pubblico comparato europeo*, 2023, IV
- Inzitari B., *Sponsorizzazione*, in *Contr. impresa*, 1985
- Kickbusch I., *The Contribution of the World Health Organization to a New Public Health and Health Promotion*, in *American Journal of Public Health*, 2003
- Lepore A., 2009, *Responsabilità civile e tutela della «persona-atleta»*, Napoli: Edizioni scientifiche italiane
- Libertini M., *Regole sportive e concorrenza sleale*, in AA. VV., 2006, *Studi in onore di Cesare Massimo Bianca*, IV, Milano: Giuffrè
- Liotta G. - Santoro L., 2018, *Lezioni di diritto sportivo*, Milano: Giuffrè
- Liotta G., *La giustizia sportiva*, in ID.-L. Santoro, *Lezioni di Diritto sportivo*, Milano, 2023, VI
- Liotta G., *Lo sport in Costituzione: assenza formale e presenza sostanziale*, in *Diritto dello sport*, 2023, 2
- Liserre A., 1971, *Tutele costituzionali della autonomia contrattuale. Profili preliminari*, Milano: Giuffrè
- Lubrano E., *La Corte Costituzionale n. 49/2011: nascita della giurisdizione meramente risarcitoria o fine della giurisdizione amministrativa in materia disciplinare sportiva?*, in *Rivista di diritto ed economia dello sport*, 2011, 1
- Luciani M., *Interpretazione conforme a Costituzione*, in *Enc. dir. – Annali*, vol. IX, Milano, 2016, p. 391 ss.
- Lucisano L., *Danno cagionato ad un minore durante l'allenamento in uno sport a contatto necessario*, *Rivista di diritto sportivo*, 2021
- Luiso F.P., *La giustizia sportiva*, 1975, Milano: Giuffrè
- Maione M., *Per una piena effettività della tutela dei tesserati: note sulla reintegrazione in forma specifica «qualora sia in tutto o in parte (ancora) possibile»*, in *Rivista di diritto sportivo*, 2022

- Manfredi G., 2007, *Pluralità degli ordinamenti e tutela giurisdizionale (I rapporti tra giustizia statale e giustizia sportiva)*, Torino: Giappichelli.
- Manfredi G., *Gruppi sportivi e tutela endoassociativa* in *Giustizia civile*, 2011, I
- Martone M., 2002, *Contratto di lavoro e «beni immateriali»*, Padova: Cedam
- Mauceri T., 2013, *Enti collettivi e danno non patrimoniale*, Torino: Editpress
- Mauceri T., 2014, *Sponsorizzazione e attività sportiva*, Torino: Giappichelli
- Mauceri T., *Interesse ad adempiere e professioni sportive*, in *Rivista di diritto civile*, 2016, I
- Mauceri T., *La nuova figura dell'agente sportivo nell'ordinamento statale*, in *Nuove leggi civili commentate*, 2024
- Mauceri T., *Sport di contatto e responsabilità*, in *Rivista di diritto sportivo*, 2021
- Mauceri T., *Sulla rilevanza esterna delle sanzioni sportive*, in *Rivista di diritto sportivo*, 2019
- Mazzamuto S., *Mobbing e diritto sportivo*, in *Europa dir. priv.*, 2008
- Melica L., *Attività sportiva e persona umana: una riforma ambiziosa e lungimirante* in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, 2023, 4
- Monateri P.G., *La Costituzione ed il diritto privato: il caso dell'art. 32 Cost. e del danno biologico ("Staatsrecht vergeht, Privatrecht besteht")*, in *Foro it.*, 1986, I, c. 2977
- Morrone A., voce *Bilanciamento (giustizia costituzionale)*, in *Enc. dir.-Annali*, II, t. 2, Milano, 2008
- Morzenti Pellegrini R., 2007, *L'evoluzione dei rapporti tra fenomeno sportivo e ordinamento statale*, Milano: Giuffrè
- Musumeci G., *Promozione dell'Attività Motoria per il Wellness, Dossier in collaborazione con Istituto Superiore di Sanità, SISMES e CONI*, available at: www.sismes.org
- Nazzaro A.C., 2012, *Diritto all'immagine e logiche di mercato. Profili di diritto sportivo*, Napoli: Edizioni scientifiche italiane
- Palmieri A., *Tutela giurisdizionale dimidiata* in *Foro it.*, 2011, I, c. 2602
- Perlingieri P., 1972, *La personalità umana nell'ordinamento giuridico*, Napoli: Jovene
- Pescatore V., *Corte costituzionale e risarcimento del danno da sanzione sportiva*, in *Rivista trimestrale di diritto processuale civile*, 2012
- Piantoni G., 1999, *Lo sport tra agonismo, business e spettacolo*, Milano: Rizzoli
- Piantoni G., 2005, *Diritto allo stadio. Sport, costume e valori*, Milano: Vita e pensiero
- Piazza I., *Ordinamento sportivo e tutela degli associati: limiti e prospettive del nuovo equilibrio individuato dalla Corte costituzionale* in *Giur. it.*, 2012
- Pittalis M., 2019, *Sport e diritto*, Padova: Cedam
- Pittalis M., *Sport e diritto. L'attività sportiva fra performance e vita quotidiana*, Milano, 2022, II
- Prelati R., 2003, *La prestazione sportiva nell'autonomia dei privati*, Milano: Giuffrè
- Rende F., *Riforma dell'ordinamento sportivo e protezione dell'interesse del minore*, in *Rivista di diritto sportivo*, 2021
- Rizzo N., *Note minime sull'uso dei principi costituzionali nel diritto dei contratti, rileggendo Dworkin e Hart*, in *Rivista di diritto civile*, 2019
- Rodotà S., 1969, *Le fonti di integrazione del contratto*, Milano: Giuffrè
- Romano V., *Ordinamento sportivo e risarcimento del danno: di giurisdizioni azzoppate, monstra logici e altre amenità dottrinali* in *Foro it.*, 2008, III
- Roppo V., *Stefano Rodotà, civilista e non civilista*, in *Pol. dir.*, 2017
- Sandulli P., 2018, *Principi e problematiche di giustizia sportiva*, Roma: Aracne
- Sandulli P., *Ancora in tema di legittimità costituzionale della giustizia sportiva* in *Rivista di diritto processuale*, 2020
- Sandulli P., *Discutendo intorno ai limiti della giustizia sportiva ed al vincolo di giustizia* in *Rivista di diritto ed economia dello sport*, 2017, 1
- Sandulli P., *In tema di risarcimento del danno derivante da un'ingiusta sanzione sportiva: tra vecchie questioni e nuovi profili di costituzionalità*, in *Rivista di diritto ed economia sportiva*, 2017, 3
- Sanino M., *Giustizia sportiva*, in *Rivista di diritto sportivo*, 2016

- Sanino M., *Un ulteriore contributo in merito ai profili di giurisdizione in materia di giustizia sportiva, nota Cons. Stato 10 maggio 2018, n. 3036*, in *Rivista di diritto sportivo*, 2018
- Santoro L., 2008, *Sport estremi e responsabilità*, Milano: Giuffrè
- Santoro L., *L'inserimento dello sport in Costituzione: prime osservazioni*, in *Diritto dello sport*, 2023, 2
- Santoro L., *La professione di agente sportivo nell'ordinamento italiano a confronto con la normativa federale e il diritto antitrust*, in *Europa dir. priv.*, 2018
- Santoro P., *A gamba tesa su De Coubertin: dall'illecito sportivo alla responsabilità civile, nota a App. Milano, 23 maggio 2007 e a Trib. Napoli, 28 settembre 2006*, in *Danno e responsabilità*, 2008
- Santoro, L., *Contrattualistica sportiva*, in G. Troina (cur.), *Argomenti di tecnica professionale* (pp. 303-356), 2010, Roma: Edizioni Nuova Cultura
- Scialoja A., voce *Responsabilità sportiva*, in *Dig. disc. priv.*, Sez. civ., XVII, Torino, 1999
- Scoca F.G., *I mezzi di tutela giurisdizionale sono soggetti alla discrezionalità del legislatore* in *Corr. giur.*, 2011
- Spada P., *Attività artistiche e sportive e diritto dell'impresa*, in *AIDA*, 1993
- Stalteri A., *Il Consiglio di Stato e la pregiudiziale sportiva attraverso l'art. 30 cod. proc. amm.* In *Responsabilità civile*, 2013
- Tassone B., *Sport estremi e responsabilità civile*, in *Danno e responsabilità*, 2002
- Torrisi A., *I contratti di sponsorizzazione sportiva, il rispetto delle regole federali e la distribuzione dei costi generati dal Covid-19*, in *Riv. dir. sport.*, 2020
- Torroni A., *Infortunio dell'atleta nel corso di un allenamento di pugilato: i diversi profili di responsabilità civile e la risarcibilità del danno morale*, *Rivista di diritto sportivo*, 2021
- Travan G., *Sport e responsabilità dell'atleta: una questione di antiggiuridicità o di colpevolezza?*, in *Giur. it.*, 2022
- Tulissi C., *Calcio professionistico e contrasto ai fenomeni di mobbing: a che punto siamo?*, in *Rivista di diritto ed economia dello sport.*, 2021, 2
- Turchini V., *Sanzioni disciplinari, risarcimento del danno e lealtà sportiva: alla ricerca di un difficile equilibrio*, in *Rivista di diritto sportivo*, 2016
- Valenza C., *La responsabilità civile dell'atleta, degli insegnanti e degli istruttori*, in Battelli E., 2021, *Diritto privato dello sport*, Torino: Giappichelli
- Verde A., *Sul difficile rapporto tra ordinamento statale e ordinamento sportivo* in *Rivista di diritto sportivo*
- Vidiri G., *Le controversie sportive e il riparto di giurisdizione* in *Giustizia civile*, 2005, I.